



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LINEE GUIDA
per la compilazione delle
NOTE INTEGRATIVE
agli stati di previsione
(art. 21, comma 11, lett. a), legge n. 196/2009)

NOTA TECNICA N. 2

Sommario

1 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE – Riferimenti normativi	3
1.1 - Le Note integrative al Bilancio dello Stato - Riferimenti normativi	3
1.2 - Contenuto delle Note integrative al bilancio di previsione per la spesa	4
1.2.1 - Le azioni quale elemento di riferimento nelle Note integrative	4
1.2.2 - Esposizione nelle Note integrative dei dati finanziari delle azioni comprehensive delle spese del personale del programma, in termini di competenza e di cassa	6
1.2.3 - Il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)6	
1.3 - Integrazione del ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della performance.....	7
2 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023- 2025 per la spesa – Linee guida operative	10
2.1 - Quadro di riferimento e priorità politiche	10
2.2 - Gli obiettivi	11
2.3 - Gli indicatori.....	13
2.3.1 Indicatori di benessere equo e sostenibile e di genere	18
2.4 - Obiettivi e indicatori trasversali alle Amministrazioni	19
2.5 - I criteri di formulazione delle previsioni di spesa e i riferimenti legislativi	22
2.6 - La rappresentazione della spesa per programmi e azioni comprensiva della quota di spesa di personale.....	23
2.7 - Note integrative al bilancio di previsione – l'articolazione per il DLB 2023-2025.....	24
3 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023- 2025 per la spesa – Gli attori e il processo di formulazione	26
3.1 - Il ruolo degli attori coinvolti.....	26
3.2 - Il processo e il calendario degli adempimenti	29
4 - La NOTA INTEGRATIVA ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	31

1 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE – Riferimenti normativi.

1.1 - Le Note integrative al Bilancio dello Stato - Riferimenti normativi

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato; costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e a rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle Amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della *performance*.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11 lettera a) e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come integrati e successivamente modificati. Le innovazioni introdotte hanno riqualificato i contenuti della Nota integrativa, sia sotto l'aspetto rappresentativo sia sotto il profilo sostanziale.

Giova ricordare, infatti, che il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha realizzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR)¹ e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa. Questi elementi contribuiscono a una maggiore leggibilità delle finalità della spesa e permettono un orientamento delle Note integrative volto a evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti il bilancio dello Stato.

Nei paragrafi successivi si illustrano l'articolazione del documento, i principali elementi informativi, il processo di formulazione e gli attori coinvolti, nonché il calendario degli adempimenti. Le indicazioni della presente nota tecnica si riferiscono in massima parte ai contenuti da allegare per ogni stato di previsione della spesa; un apposito paragrafo è dedicato al contenuto della Nota integrativa allegata allo stato di previsione dell'entrata.

¹ L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

Si ricorda, inoltre, che il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012** fornisce le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio e specifica che, per i Ministeri, il Piano degli obiettivi e risultati attesi corrisponde alla Nota integrativa.

Infine, per garantire l'integrazione tra il ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della *performance di cui al decreto legislativo n. 150/2009*, così come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, le Amministrazioni devono dotarsi di un quadro strategico di riferimento unico per la predisposizione dei relativi adempimenti. Un ciclo coordinato prende avvio dall'individuazione delle finalità della spesa pubblica e delle priorità politiche coerenti con la programmazione finanziaria declinata nel Documento di economia e finanze per il successivo triennio. Tali indicazioni, eventualmente rafforzate dagli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 286/1999 e da Atti di indirizzo dei singoli Ministeri, consentono di individuare gli obiettivi strategici. L'assegnazione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni tramite il bilancio riguarda il perseguimento degli obiettivi strategici collegati alle priorità politiche e degli obiettivi strutturali dell'Amministrazione. Tali obiettivi dovrebbero riguardare, in particolare, l'erogazione di servizi alla collettività e gli effetti finali degli interventi sull'economia e sulla società.

1.2 - Contenuto delle Note integrative al bilancio di previsione per la spesa


1.2.1 - Le azioni quale elemento di riferimento nelle Note integrative

Con la riforma di cui alla legge di 196/2009 e successive modifiche, il bilancio dello Stato per missioni e programmi è stato ulteriormente articolato in "azioni", per rendere maggiormente evidente dal prospetto contabile la destinazione delle risorse in termini di finalità ossia cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi. Nella fase decisionale, l'introduzione delle azioni mira a favorire l'adozione di scelte più consapevoli nell'allocatione delle risorse del bilancio dello Stato; in corso di gestione, può contribuire ad aumentare il grado di flessibilità del bilancio e consentire anche un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

In conseguenza, il Piano degli obiettivi delle Note integrative è *correlato a ciascun programma e formulato con riferimento a ciascuna azione*. Poiché le azioni del bilancio individuano le finalità della spesa, avendo riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati o le categorie di destinatari degli stessi e ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa, il riferimento alle azioni nelle Note integrative dovrebbe favorire una rappresentazione di obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati, mentre il contenuto attuale tende a privilegiare obiettivi relativi alle attività svolte dagli uffici dell'Amministrazione (per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc..).

Al fine di favorire l'evidenziazione di obiettivi che riguardino il contenuto delle azioni, nell'ambito di ciascun programma potranno essere formulati più obiettivi ma le azioni dovranno essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, **un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione**

può essere associato un solo obiettivo. Di seguito una sintetica illustrazione delle relazioni fra politiche pubbliche, priorità politiche, missioni/programmi/azioni del bilancio e obiettivi/indicatori delle Note integrative.



La quantificazione delle risorse finanziarie associate agli obiettivi deriva dalla corrispondenza univoca tra le azioni e i citati obiettivi.

Nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga possibile o agevole esprimere un solo obiettivo per una particolare azione del proprio bilancio, in quanto la stessa azione rappresenta più finalità di spesa, sulla base degli elementi precedentemente descritti (attività svolte, servizi erogati, categorie di destinatari, risultati attesi, ecc.), **l'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato effettuerà una valutazione tempestiva in merito all'opportunità di rivedere la composizione e l'articolazione delle azioni sottostanti il programma di pertinenza, eventualmente istituendone delle nuove sulle quali redistribuire la relativa dotazione finanziaria.**

1.2.2 - Esposizione nelle Note integrative dei dati finanziari delle azioni comprensive delle spese del personale del programma, in termini di competenza e di cassa

Privilegiando il contenuto funzionale, le azioni del bilancio contengono, di norma, spese di natura economica differente. Tuttavia, costituiscono eccezione le spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma in una apposita azione (legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1). Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale. Queste, infatti, dovranno comunque essere erogate indipendentemente dallo stanziamento di bilancio in quanto relative a contratti già in essere.

A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma saranno ripartite tra le varie azioni sulla base degli anni-persona rilevati tramite il modulo di contabilità economica analitica del sistema InIt. Pertanto, tranne specifiche eccezioni, alle azioni denominate «Spese per il personale del programma» che contribuiscono alla realizzazione delle altre azioni del programma, non saranno associati obiettivi. Per questo punto si rinvia specificamente al successivo paragrafo 2.6.

Va inoltre segnalato, che, in conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), le Note integrative includono sia gli stanziamenti di cassa che quelli di competenza.

Le risorse finanziarie sono automaticamente prospettate con riferimento a ciascun obiettivo per il tramite delle azioni. La possibilità di visualizzare anche i dati di cassa per ciascuna azione, oltre a fornire un'informazione più completa a chi inserisce obiettivi e indicatori, consente di avere una immediata e completa corrispondenza delle dotazioni finanziarie esposte nelle Note integrative con quelle del Bilancio.

I criteri di formulazione delle previsioni devono essere forniti distintamente per azione e con riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa (cfr par. 2.5).

1.2.3 - Il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)

Nel rinviare al successivo paragrafo 3 per la descrizione puntuale del processo, degli attori coinvolti e del calendario degli adempimenti relativi alla formulazione della Nota integrativa al bilancio di previsione, si sottolinea l'importanza del ruolo assegnato agli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV).

L'OIV, i cui compiti sono puntualmente descritti all'articolo 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tra l'altro:

- "esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999";
- "garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione";

- "é responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13" dello stesso decreto.

Come riportato anche nel "Portale della performance" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri², l'OIV "supporta l'Amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale....Verifica che l'Amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale".

Nell'ambito della Nota integrativa l'OIV svolge un ruolo di supporto metodologico e di coordinamento operativo dei referenti dei centri di responsabilità amministrativa dell'Amministrazione, che si conclude con una validazione che ha lo scopo di attestare la conclusione delle operazioni da parte dell'Amministrazione.

1.3 - Integrazione del ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della performance

Un ciclo integrato della pianificazione strategica, della performance, e del bilancio implica una programmazione che rispecchi le priorità politiche e gli obiettivi della programmazione finanziaria complessiva (definiti nel Documento di Economia e Finanza), che orientano la predisposizione di tutti i documenti prodotti nell'ambito di tale ciclo integrato, che sono, per i Ministeri: le Note integrative allegate agli stati di previsione della spesa (art. 21 legge n. 196/2009), la Direttiva annuale del ministro (D.lgs. n. 165/2001 e articolo 8 D.lgs. 286/1999) e il Piano delle performance (articolo 10 D.lgs. n. 150/2009)³.


L'applicazione efficace del ciclo descritto richiede:

- un quadro strategico di riferimento unico per la predisposizione dei relativi adempimenti;
- la descrizione degli obiettivi da conseguire nel triennio della programmazione nell'ambito delle finalità assegnate all'intervento pubblico, di tipo strategico e strutturale;
- l'individuazione e l'applicazione di indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di riferimento;
- la misurazione annuale degli stessi indicatori al fine di monitorare i risultati conseguiti.

² <https://performance.gov.it/>

³ Tutti e tre gli strumenti hanno anche un corrispettivo atto di "rendiconto" che consente di informare se, come e quanto gli obiettivi auspicati (nel caso delle politiche e dell'organizzazione) o assegnati (nel caso degli obiettivi individuali) siano stati raggiunti (la Relazione sulla performance che le Amministrazioni sono tenute a presentare entro il 30 giugno e che deve essere oggetto di validazione da parte dell'OIV; la Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato trasmessa al Parlamento entro il mese di giugno; la Relazione annuale sull'attuazione della direttiva che le Amministrazioni devono trasmettere al Parlamento entro il 15 giugno, ai sensi dell'art. 3, commi 68 e 69 della legge 244/2007).

Nella figura sottostante è riportata una sintetica illustrazione del ciclo di programmazione e monitoraggio delle Amministrazioni centrali dello Stato con gli adempimenti e gli attori coinvolti.




Il completamento della riforma del bilancio favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio, sia attraverso la relazione univoca tra programma e centro di responsabilità amministrativa, sia attraverso la maggiore focalizzazione sulle finalità dell'intervento statale consentita dall'introduzione delle azioni.

Il contenuto del Piano della performance e delle Note integrative deve essere coerente con i documenti di indirizzo generale e settoriale che orientano l'azione dell'Amministrazione: Documento di Economia e finanza (DEF), eventuali linee guida adottate su base triennale dal Presidente del Consiglio, di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009 modificato, eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 8 del D.lgs. n. 286/99) e dei singoli Ministri, eventuale DPCM di assegnazione di obiettivi di spesa (art. 22 bis legge n. 196/2009), impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale, obblighi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie, ecc... Pertanto, il quadro di riferimento (con la descrizione delle priorità politiche, dello scenario istituzionale e socio-economico nel quale opera l'Amministrazione) è comune ai due documenti.

Il processo per definire il quadro di riferimento, gli obiettivi e gli indicatori, sia per il Piano delle performance sia per le Note integrative, coinvolge gli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico, gli uffici di contabilità e gli uffici del controllo di gestione, in coordinamento con i vertici amministrativi (per ciascun Dipartimento o Direzione generale). L'OIV assicura un corretto ed effettivo coordinamento per l'integrazione degli interi cicli, già a partire dalla fase iniziale.

Il raccordo fra gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa e quelli del Piano della performance (sinteticamente illustrata nella figura seguente) è definito in riferimento alla performance organizzativa. Non vi è tuttavia una modalità univoca di rappresentazione e il raccordo è definito caso per caso in funzione del programma di spesa di riferimento e della natura dei processi presidiati dal centro di responsabilità amministrativa al quale tale programma è imputato.

Si rinvia, a tale proposito, alle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, al quale sono state trasferite le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle Amministrazioni pubbliche.



2 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 per la spesa – Linee guida operative

2.1 - Quadro di riferimento e priorità politiche

Le Note integrative contengono informazioni relative al **Quadro di riferimento** (in breve QdR). Si tratta di un documento testuale che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'Amministrazione opererà nel triennio, con particolare riferimento ai settori di intervento e alle politiche di interesse dell'Amministrazione, alla sua articolazione organizzativa attuale e alle evoluzioni in atto o previste. In sostanza il QdR illustra il quadro in cui l'Amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza e in eventuali altri atti di indirizzo e di programmazione, tra cui:

- ✓ eventuali **linee guida adottate su base triennale dal Presidente del Consiglio**, di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009 modificato;
- ✓ **eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 286/99;
- ✓ eventuale **DPCM di assegnazione di obiettivi di spesa**, di cui all'articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009;
- ✓ **obiettivi di politiche pubbliche settoriali** derivanti dai diversi documenti di pianificazione strategica approvati, dagli impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale, da obblighi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie;
- ✓ eventuali **indirizzi, di tipo trasversale**, definiti a livello centrale e relativi al funzionamento dell'Amministrazione.

L'espressione delle priorità politiche è completata dall'eventuale Atto di indirizzo del Ministro.

Il quadro di riferimento generale per l'Amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico. L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), nell'ambito del suo ruolo di supporto metodologico e di coordinamento operativo della compilazione della Nota Integrativa (cfr. par. 1.2.3), ne verifica la coerenza con gli atti di indirizzo e di programmazione sopra richiamati e lo inserisce nel sistema informatico delle Note integrative.

Il QdR viene elaborato dalle Amministrazioni e caricato in formato PDF nel portale delle Note integrative mediante una apposita funzione.

Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e nella modalità di rappresentazione del QdR da parte di tutte le Amministrazioni, sarà reso disponibile un file di testo contenente un "modello" predefinito per la compilazione del QdR. Nel modello, oltre al formato grafico

(titoli, font, ecc.), saranno indicati i paragrafi e fornite alcune indicazioni generali sul loro contenuto. Si raccomanda agli utenti, in ogni caso di non inserire all'interno del QdR tabelle e grafici di loro elaborazione e di mantenere il suo formato originario.

Nelle Note integrative le **priorità politiche** dell'Amministrazione (convenzionalmente **PP**) sono indicate in un apposito campo per il triennio di programmazione. Tali PP sono individuate dall'organo politico amministrativo e inserite, a seguito di una verifica di coerenza con gli strumenti di indirizzo sopra indicati, dagli OIV. Tale inserimento è propedeutico all'indicazione, da parte degli utenti con profilo **Centro di responsabilità amministrativa (CdR)**, degli obiettivi cosiddetti "strategici", direttamente collegati alle priorità politiche.

Al riguardo si evidenzia che gli obiettivi strategici, come precisato nella circolare n. 21/2009, sono **"obiettivi di particolare rilevanza/priorità rispetto alle politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero e del Governo, hanno carattere di selettività e sono direttamente discendenti dalle priorità politiche contenute nell'Atto di indirizzo e determinati all'interno dei Programmi dell'Amministrazione"**.

Conseguentemente, gli utenti CdR, in fase di inserimento di un nuovo obiettivo riferito a priorità politiche, visualizzano l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicano quella alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.

2.2 - Gli obiettivi

Secondo il testo dell'art. 21, comma 11, della legge n. 196/2009, la nota integrativa contiene il Piano degli obiettivi, *intesi come risultati che le Amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento alle azioni e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.*

In relazione al D.lgs. n. 91/2011, il già citato DPCM 18/9/2012 ha stabilito che:

- il documento da allegare al bilancio (per i Ministeri le Note integrative) illustra gli "obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio delle Amministrazioni... in termini di livello, copertura e qualità dei servizi erogati, nonché la finalità ultima che i programmi di spesa, unitamente ad altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettività, al sistema economico e al contesto di riferimento" (Art. 3, comma 1);
- la descrizione degli obiettivi deve consentire "di comprendere anche le modalità con le quali ciascun obiettivo concorre al raggiungimento delle finalità del programma, quali sono le attività che l'Amministrazione intende porre in essere per il conseguimento dell'obiettivo e di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento" (Art. 3, comma 2);
- gli obiettivi da inserire nei documenti allegati al bilancio "rappresentano gli scopi che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi e vengono espressi attraverso una sintetica descrizione" (art. 4).

Come anticipato in precedenza:

- gli obiettivi sono correlati, oltre che ai programmi, anche alle sottostanti azioni, con un rapporto di 1 a 1 (ad un'azione corrisponde un solo obiettivo) oppure di n a 1 (più azioni sono associate a un unico obiettivo) (*cf. par. 1.2.1*);
- le risorse finanziarie sono prospettate automaticamente per il tramite delle azioni collegate agli obiettivi (*cf. par. 1.2.2*).

Ciò premesso, ciascun obiettivo deve rappresentare **gli scopi più rilevanti che l'Amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce**, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente.

Il riferimento alle azioni nelle Note integrative dovrebbe, pertanto, favorire una rappresentazione di obiettivi delle Amministrazioni maggiormente focalizzata sugli esiti delle politiche e degli interventi finanziati, piuttosto che le attività svolte dagli uffici dell'Amministrazione (per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.).

Non è escluso, naturalmente, che un obiettivo delle Note integrative rappresenti, oltre alla misurazione degli effetti di una politica, anche il miglioramento della capacità dell'Amministrazione e della sua efficienza ed efficacia operativa, qualora questi aspetti siano considerati di particolare rilievo. Alcuni programmi del bilancio e azioni ai quali gli obiettivi si riferiscono non rappresentano politiche che hanno finalità dirette sull'economia, ma riguardano piuttosto i processi interni; in questo caso gli obiettivi si riferiranno prevalentemente o solamente a questi aspetti.

La gestione del Piano degli obiettivi sarà "*a scorrimento*"; ciò significa che l'elenco degli obiettivi definito per il triennio precedente sarà automaticamente riproposto dal sistema informatico all'apertura della fase di predisposizione delle Note integrative del nuovo triennio. Gli obiettivi derivanti dalla precedente previsione triennale possono essere riutilizzati e, quindi, implicitamente confermati oppure eliminati nel caso in cui non siano più validi o non diano luogo ad alcuna attività e/o spese nel nuovo triennio di previsione. In questo modo viene mantenuta e valorizzata la dimensione storica delle Note integrative e la memoria degli andamenti tendenziali dei valori delle variabili utilizzate per misurare gli obiettivi.

Gli obiettivi sono identificati dai seguenti elementi informativi:

- a) una **Missione** e un **Programma** di riferimento e sono correlati ad una o più azioni;
- b) un **codice numerico** univoco all'interno dell'Amministrazione, assegnato automaticamente dal sistema informatico, al fine di consentire la tracciabilità nel tempo dell'andamento degli obiettivi e di consentire confronti temporali⁴;
- c) una **denominazione** sintetica (max 500 caratteri);
- d) una **descrizione (max 1.000 caratteri)**, con la quale l'Amministrazione esplicita in modo più puntuale il contenuto dell'obiettivo, il suo collegamento con le finalità dell'azione o delle azioni alle quali è collegato e con gli indicatori associati;

⁴ Sia i Centri di responsabilità amministrativa sia i programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti, scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere validi.

- e) un attributo che identifica se l'obiettivo è collegato ad una o più priorità politiche (**obiettivo strategico**) o meno (**obiettivo strutturale**);
- f) l'eventuale **priorità politica** associata all'obiettivo.

I trasferimenti di risorse ad altri soggetti possono rappresentare una delle modalità di attuazione di una politica di competenza dell'Amministrazione, in particolare quando:

- costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'Amministrazione (*es: erogazione di incentivi alle imprese*);
- finanziano una politica la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'Amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

In entrambi i casi, sia pure con modalità diverse, l'Amministrazione che eroga i trasferimenti ha un ruolo nell'attuazione della politica e può influenzarne i risultati anche se, nel secondo caso, il suo ruolo è condiviso con altri soggetti, con conseguenti maggiori difficoltà a rappresentarne i risultati (*a causa, tra l'altro, del diverso grado di autonomia del soggetto al quale sono trasferite le risorse e che attua la politica, della incisività e della estensione del ruolo attribuito al ministero che trasferisce, della disponibilità di informazioni tempestive e complete da parte dell'Amministrazione trasferente, ecc.*). E' necessario, tuttavia, uno sforzo da parte delle Amministrazioni per reperire tutte le informazioni utili ad evidenziare quanto più possibile i risultati delle politiche e degli interventi finanziati, a prescindere dalle attività svolte dagli uffici dell'Amministrazione e dalle modalità tecnico-contabili con le quali la finalità è perseguita.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, indicare che l'obiettivo si realizza anche attraverso il trasferimento di risorse ad altri soggetti attraverso:

- l'inserimento di informazioni testuali nella descrizione dell'obiettivo;
- l'associazione all'obiettivo anche di un indicatore di realizzazione finanziaria, laddove l'erogazione della spesa costituisca elemento essenziale nel conseguimento dell'obiettivo stesso e utilizzandolo, in ogni caso, insieme ad indicatori di altro tipo (*Cfr. par. 2.3*);
- l'utilizzo del campo Nota esplicativa degli indicatori per segnalare il contributo che altre Amministrazioni apportano alla realizzazione degli interventi (*Cfr. par. 2.3*).

Al fine di facilitare il monitoraggio degli obiettivi su un orizzonte temporale pluriennale dell'andamento degli stessi che abbracciano più di un triennio, e quindi già rilevati nelle precedenti fasi relative alle Note integrative a preventivo, il sistema prevede che il contenuto della "scheda indicatori per obiettivo", visualizzi, accanto ai valori target degli indicatori per il triennio di previsione, i corrispondenti valori inseriti in occasione della previsione precedente.

2.3 - Gli indicatori

A ciascun obiettivo identificato devono essere associati uno o più indicatori significativi, **fino ad un massimo di quattro**, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore target e di misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.

Come anticipato, secondo il nuovo testo dell'art. 21, comma 11, legge n. 196/2009, gli indicatori sono associati agli obiettivi della Nota integrativa per misurarne i risultati *"in termini di livello dei servizi e di interventi"*.

Il DPCM 18/9/2012 specifica contenuto e caratteristiche degli indicatori da inserire nelle Note integrative:

- sono grandezze che esprimono, in sintesi, *«un fenomeno relativo alla gestione o al suo risultato e meritevole di attenzione delle Amministrazioni pubbliche, degli utenti dei servizi o della collettività. Devono sempre essere specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti»* (art. 4);
- possono essere classificati nei quattro tipi previsti dall'art. 6, comma 1, *(indicatori di realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione finanziaria)*;
- l'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria *«deve avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo»* (art. 6, comma 1);
- si possono individuare *«specifiche azioni avviate dall'Amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili»* (art. 6, comma 2).

Anche gli indicatori, così come gli obiettivi, devono essere maggiormente focalizzati sulla misurazione dei risultati e degli esiti connessi alle finalità della spesa, evitando ove possibile il ricorso a indicatori che si limitano a misurare l'attività dell'Amministrazione (predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.; stati di avanzamento generici o di avanzamento della spesa, percentuali di conseguimento dei risultati non concretamente individuati).

Gli indicatori sono identificati dai seguenti elementi informativi:

- a) un **codice numerico** identificativo, unico per ciascun obiettivo, assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inserimento dell'indicatore e non più modificabile;
- b) una **denominazione** sintetica (max 500 caratteri);
- c) **una descrizione** (max 1.000 caratteri) che esprime il legame fra il fenomeno misurato dall'indicatore e l'obiettivo al quale questo è associato, quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno stesso, come deve essere letto il valore per indicare un miglioramento del fenomeno misurato (se ad esempio il valore dell'indicatore debba aumentare o diminuire), se esiste un *benchmark* di riferimento, ecc.;
- d) il **tipo indicatore**, da scegliere fra i quattro previsti dal citato DPCM 18/9/2012 (di realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione finanziaria; indicatori di quest'ultimo tipo, come anticipato, possono essere utilizzati per misurare il raggiungimento di obiettivi nei quali l'erogazione della spesa – in genere di trasferimenti ad altri soggetti – costituisce elemento essenziale della prestazione, ma **ne è consentito l'utilizzo solo se in presenza di indicatori di altro tipo**, che si focalizzino sugli esiti dell'intervento in termini di risultato, impatto o di realizzazione fisica);
- e) il **tipo valore**, da scegliere fra: percentuale; binario (si/no); valore assoluto;
- f) **l'unità di misura** (ad es: Km, euro, migliaia di euro, metri quadri, numero di accessi, ecc.), che deve essere indicata, attraverso una descrizione testuale, soltanto nel caso in cui come **tipo valore** sia stato selezionato **valore assoluto; negli altri casi non dovrà essere indicata alcuna unità di misura**;
- g) il **metodo di calcolo** dell'indicatore, ossia la descrizione testuale del

- procedimento/algoritmo utilizzato per il calcolo del valore;
- h) la **fonte del dato**, ossia l'indicazione del sistema informativo, del processo o dell'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore;
- i) una **nota illustrativa** nella quale potranno essere indicate, per esempio, le altre Amministrazioni che contribuiscono, con la propria azione, a incidere sul fenomeno misurato dall'indicatore;
- j) i **valori target** (o valori obiettivo) che assumerà l'indicatore nel triennio. Di norma, deve essere inserito un valore target per ciascuno dei tre anni.

È possibile, tuttavia, che l'indicatore faccia riferimento ad una iniziativa o ad un intervento che non si estenda all'intero triennio. In questi casi la valorizzazione dell'indicatore è significativa solo per uno o due anni del triennio e non per tutti e tre gli anni, indipendentemente dalla dotazione finanziaria dell'azione o delle azioni associate all'obiettivo stesso e dalla presenza di valori target per tutti e tre gli anni su altri indicatori collegati al medesimo obiettivo, che possono misurare fenomeni diversi.

In sintesi:

- o è obbligatorio l'inserimento del valore target su almeno un anno del triennio;
- o se l'Amministrazione indica valori target soltanto su uno o due anni del triennio, per chiudere le operazioni è richiesto l'inserimento di una **nota mancanza valore target** nella quale si illustrano le motivazioni del mancato inserimento del valore target; tale nota sarà oggetto di pubblicazione all'interno della "**scheda obiettivi e indicatori**", nella sezione dedicata alla rappresentazione dei valori target. Qualora l'Amministrazione non indichi alcun valore target, il sistema non consentirà la chiusura delle operazioni (controllo bloccante).

Il valore target deve essere, inoltre, espresso **coerentemente con il tipo indicatore, il tipo valore e l'unità di misura selezionati** (*se, ad esempio, tipo valore = valore assoluto e unità di misura = migliaia di euro, il valore target dovrà essere espresso coerentemente in migliaia di euro*).

Il valore target inserito dall'Amministrazione per il primo anno del triennio in sede di formulazione delle Note integrative a legge di bilancio sarà utilizzato per il confronto con il valore effettivamente assunto in fase di rendiconto.

- k) un eventuale **valore di riferimento** (o **benchmark**) rispetto allo specifico fenomeno misurato dall'indicatore, utile sia all'Amministrazione che predispone le Note integrative, per definire i valori target per il triennio, sia ai fruitori delle Note integrative al fine di interpretare meglio i valori target. Il valore di riferimento è espresso nello stesso tipo valore e unità di misura dell'indicatore, ed è accompagnato da una **descrizione** (max 500 caratteri) che ne spiega il significato e la fonte.

Il **valore di riferimento** rispetto al fenomeno misurato dall'indicatore può rappresentare un **valore ottimale** o **medio** o **desiderabile** o **effettivamente conseguito** in passato e può differire anche significativamente dai valori target che l'Amministrazione considera effettivamente conseguibili nel triennio,

tenendo conto della situazione di partenza, delle risorse disponibili, dello scenario previsto nel triennio, dei vincoli esterni e interni, ecc.

Il valore di riferimento potrebbe essere rappresentato da:

- «*il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile*» (DPCM 18/9/2012, art. 6);
- un valore stabilito per legge;
- un valore espresso nelle priorità o negli indirizzi politici (DEF, Atti di Indirizzo, Direttive generali, ecc.);
- un valore statistico derivante da fonti esterne (es. Istat) o interne all'Amministrazione;
- un valore standard tecnico documentabile.

Di seguito una tabella illustrativa del contenuto dei quattro tipi di indicatori previsti dal DPCM 18/9/2012, con alcuni esempi.

Tipologia di indicatori (Art. 6 DPCM 18/9/2012)	Cosa misurano	Alcuni esempi
Indicatori di realizzazione fisica	Esprimono la misura dei prodotti e dei servizi erogati o lo stato di avanzamento della loro realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di beneficiari di uno specifico intervento o di un'area di interventi • Numero di utenti di un dato servizio • Ammontare degli interventi completati (tipicamente per le infrastrutture, ad es. km di strade o banchine costruite) • Numero di nuovi accordi stipulati per una data finalità • Numero di ispezioni completate (eventualmente "pesate" per grado di complessità dell'ispezione), ma anche la percentuale delle ispezioni effettuate su quelle programmate • Indice di informatizzazione (numero degli uffici informatizzati rispetto al totale previsto)
Indicatori di risultato (<i>output</i>)	Esprimono l'esito più immediato del programma di spesa, ovvero la capacità dei prodotti e dei servizi erogati di essere adeguati alle finalità perseguite (incluse la misura degli esiti di efficientamento dell'Amministrazione), in termini di qualità conseguita, di beneficiari raggiunti, di usufruibilità del servizio.	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di beneficiari di uno specifico intervento o di un'area di interventi sulla popolazione di riferimento ad es., percentuale di imprese che hanno ricevuto un dato incentivo; percentuale di personale che ha fruito di occasioni di formazione in servizio; percentuale di alunni che fruiscono del tempo pieno; percentuale di cittadini che fruiscono della social card, ecc.) • Percentuale di utenti di un dato servizio rispetto al bacino di popolazione interessata (ad es., percentuale di visitatori paganti su visitatori non paganti degli istituti statali di antichità e di arte con ingresso a pagamento; ecc.) • Qualità di un dato servizio (ad es., tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti giudiziari; tempo medio di attesa per rilascio di documentazione/visti/certificati/ autorizzazioni; indice di affollamento delle carceri; livello di gradimento del servizio rilevato con strumenti di "customer satisfaction", ecc.) • Esiti delle attività di ispezione (ad es., percentuale delle imprese "a rischio" coperte da ispezioni, migliaia euro di recuperi contributivi e sanzioni riscosse, numero di lavoratori irregolari e in nero emersi, ...) • Esiti di efficientamento dell'Amministrazione (ad esempio spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza)

Tipologia di indicatori (Art. 6 DPCM 18/9/2012)	Cosa misurano	Alcuni esempi
Indicatori di impatto (outcome)	<p>Esprimono l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sull'ambiente.</p> <p>Tali indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'Amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di variazione del numero di reati sul territorio • Percentuale di studenti che abbandonano prematuramente gli studi • Livello medio di competenze degli studenti • Percentuale di variazione degli incidenti stradali • Percentuale di variazione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo • Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani • Percentuale di famiglie sotto la soglia di povertà • Percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul totale • Percentuale delle imprese che hanno ricevuto incentivi per l'innovazione, che hanno successivamente brevettato nuovi prodotti • Percentuale di utenti che gestiscono una pratica tramite internet rispetto al totale delle pratiche gestite anche con altri canali
Indicatori di realizzazione finanziaria	<p>Indicano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento.</p> <p><u>Possono essere associati ad un obiettivo soltanto in combinazione con indicatori di altro tipo.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili (ovvero capacità di impegno) • Percentuale di pagamenti sulla massa spendibile (ovvero capacità di spesa) • Velocità di smaltimento dei residui passivi (= pagamento in conto residui / residui iniziali per 100)

2.3.1 Indicatori di benessere equo e sostenibile e di genere

La Legge n. 163/2016, all'art. 10, comma 10-bis stabilisce che, in apposito allegato al Documento di Economia e Finanze, predisposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei dati forniti dall'Istat, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli **indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)**, nonché l'evoluzione degli stessi nel triennio successivo, anche in ragione dell'impatto delle politiche pubbliche. La stessa norma ha previsto che i suddetti indicatori sono selezionati dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istat.

I 12 indicatori selezionati dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile e introdotti dal Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2017, sono:

- 1) reddito disponibile lordo corretto pro capite;
- 2) disuguaglianza del reddito netto;

- 3) indice di povertà assoluta;
- 4) speranza di vita in buona salute alla nascita;
- 5) eccesso di peso;
- 6) uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione;
- 7) tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere;
- 8) rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne di 25-49 anni senza figli;
- 9) indice di criminalità predatoria;
- 10) indice di efficienza della giustizia civile;
- 11) emissioni di CO₂ e altri gas climalteranti;
- 12) indice di abusivismo edilizio.

Da un'analisi delle politiche e degli interventi finanziati dal bilancio dello Stato emerge che per alcuni indicatori BES è evidente un collegamento con programmi e azioni affidati alle Amministrazioni centrali dello Stato.

Ciascuna Amministrazione è pertanto invitata a valutare la possibilità di utilizzare gli indicatori BES nella predisposizione della propria nota integrativa, adottandoli come indicatori di *outcome* e individuando i relativi target quantitativi.

I predetti indicatori BES sono preimpostati sul sistema a cura della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio e messi **a disposizione degli utenti del portale con tutte le informazioni a corredo** (denominazione, descrizione, fonte del dato, unità di misura, metodo di calcolo, valore di riferimento, ecc.), ad eccezione **dei valori target che sono inseriti dalle Amministrazioni, tenuto conto di quanto indicato al riguardo nel Documento di economia e finanza.**

Si ricorda, infine, che le Note integrative sono uno strumento adeguato per monitorare, tramite indicatori statistici, l'impatto sul genere delle politiche statali. Come indicato da DPCM 16 giugno 2017, indicatori che misurano specifici divari di genere di interesse nell'ambito delle iniziative poste in essere per la realizzazione del Bilancio di genere dello Stato, ex-articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009, possono essere adottati da parte di ciascuna Amministrazione anche nelle note integrative in relazione ai programmi di spesa che incidono maggiormente in termini di politiche sottostanti, nonché per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, in coerenza con i contenuti previsti nel piano della performance e nella relazione sulla performance, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) e dell'art. 10, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si invitano pertanto le Amministrazioni a dare seguito a tali indicazioni.

2.4 - Obiettivi e indicatori trasversali alle Amministrazioni

Come noto, i programmi di spesa 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza" rappresentano compiti e attività comuni a tutte le Amministrazioni centrali; di conseguenza, anche le azioni nelle quali i due programmi si articolano in bilancio sono, con pochissime eccezioni, sostanzialmente le medesime per tutti i ministeri (per il Bilancio 2022-24, cfr. Allegato 1 al DPCM 14 ottobre 2016, di individuazione delle azioni del bilancio dello Stato):

- per il programma 32.2, in tutti i ministeri sono presenti le azioni *01 - Ministro e Sottosegretari di Stato*; *02 - Indirizzo politico-amministrativo*; *03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)*;
- per il programma 32.3, in tutti i ministeri sono presenti le azioni *01 - Spese di personale per il programma*; *02 - Gestione del personale*; *03 - Gestione comune dei beni e servizi*⁵.

Si tratta di compiti e attività che possono essere misurati con criteri sostanzialmente uniformi, attraverso obiettivi o indicatori trasversali, definiti centralmente e adottati da tutte le Amministrazioni.

Per il programma 32.2 "Indirizzo politico", in particolare, è stato individuato un **obiettivo** denominato "**Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**", da associare alle azioni "**Ministro e Sottosegretari di Stato**" e "**Indirizzo politico-amministrativo**", misurato in base agli indicatori sull'adozione di avanzamento e sul tempo medio di emanazione dei provvedimenti attuativi previsti da interventi legislativi di iniziativa governativa per i quali ciascuna Amministrazione è competente (quali "*Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative*" calcolato separatamente per i provvedimenti attuativi che "richiedono concerti e/o pareri" e provvedimenti attuativi che "non richiedono concerti e/o pareri", "*Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati*", "*Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa*"). Tali indicatori sono oggetto di monitoraggio e di pubblicazione a opera dell'Ufficio per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UPG)⁶; agli stessi indicatori si fa riferimento nel protocollo d'Intesa tra lo stesso UPG e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio. Si segnala che l'indicatore "*Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa*" a partire dalla fase DLB 2021-23 è calcolato facendo riferimento ai provvedimenti attuativi derivanti dalle disposizioni legislative di tutti i Governi dell'attuale e della precedente legislatura.

Si ricorda, inoltre, che lo stesso indicatore resta preimpostato sul sistema di Note integrative ma potrà essere facoltativamente sostituito con un altro a scelta dell'Amministrazione.

Per facilitare l'utilizzo da parte delle Amministrazioni di obiettivi e indicatori da associare ai programmi trasversali sono state predisposte alcune funzionalità sul portale delle Note integrative, in particolare:

- gli **obiettivi trasversali obbligatori**, sono precaricati e resi disponibili a sistema, insieme a tutte le informazioni a corredo (denominazione, descrizione, missione, programma, azione di riferimento, ecc.). Ci si riferisce sia all'obiettivo trasversale in precedenza già citato per il programma 32.2, sia ad altri eventuali obiettivi che potranno essere individuati sulla base di esigenze scaturenti da norme o da indirizzi generali. All'atto della selezione del programma e dell'azione, per la quale esiste un obiettivo trasversale, viene segnalata la presenza dell'obiettivo trasversale obbligatorio, con una procedura guidata di associazione dell'obiettivo

⁵ In un caso la denominazione dell'azione 03 "Gestione comune dei beni e servizi" comprende anche la dicitura "comprende anche la dicitura", ivi inclusi i sistemi informativi". In alcuni ministeri, nel programma 32.3 sono presenti altre azioni che riflettono situazioni specifiche dell'Amministrazione.

⁶ <http://www.programmagoverno.gov.it/monitoraggio-dellattuazione-programma/monitoraggio-su-attuazione/>

all'azione. In caso di presenza di un obiettivo trasversale obbligatorio da associare ad una azione, l'Amministrazione **non potrà procedere ad associare altri obiettivi alla stessa azione**, in coerenza con i criteri di associazione degli obiettivi alle azioni, illustrati ai precedenti par. 1.2.1 e 2.2., che devono garantire che a ciascuna azione sia associato univocamente un solo obiettivo, fatta salva la possibilità di valutare un'eventuale revisione della composizione delle azioni;

- **alcuni indicatori trasversali obbligatori o non obbligatori e quelli proposti non obbligatori** sono preimpostati sul sistema a cura della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio - e messi **a disposizione degli utenti del portale con tutte le informazioni a corredo, ad eccezione dei valori target degli indicatori** (denominazione, descrizione, fonte del dato, unità di misura, metodo di calcolo, eventuale valore di riferimento, ecc.). All'atto dell'inserimento degli indicatori per ciascuno degli obiettivi, gli utenti con profilo Centro di responsabilità amministrativa possono selezionare da una lista eventuali indicatori trasversali o proposti precompilati, senza doverli inserire autonomamente. Una volta selezionato l'indicatore trasversale o proposto da associare all'obiettivo, all'Amministrazione è richiesto soltanto di indicare il **valore target** per i tre anni di previsione, essendo le altre informazioni già presenti e **non modificabili**. L'Amministrazione potrà aggiungere ulteriori indicatori, entro il limite complessivo di quattro indicatori per ciascun obiettivo, eventualmente avvalendosi anche di quelli proposti nella tabella allegata alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni pubbliche – ciclo della performance 2020-2022.

In riferimento al programma 032.003, nella considerazione che molte delle attività sottostanti possono essere misurate con criteri sostanzialmente uniformi, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale del Bilancio ha preimpostato e messo a disposizione degli utenti del portale delle Note Integrative con tutte le informazioni a corredo, ad eccezione dei valori target, i seguenti indicatori trasversali o proposti:

- Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata;
- Grado di copertura delle attività formative per il personale;
- Numero di ore di formazione medio per il personale;
- Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti;
- Tempestività dei pagamenti;
- Smart Working;
- Grado di trasparenza dell'Amministrazione.

Al fine di garantire una maggiore omogeneità, le Amministrazioni sono invitate ad avvalersi di una serie di indicatori già individuati nell'ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e i Ministeri di spesa di cui all'art. 39 della legge n. 196/2009, e che sono pubblicati sul sito della RGS all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-//pubblicazioni/analisi_e_valutazione_della_spesa/indicatori_dei_programmi_di_spesa_del_riporto_sulla_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/index.html

Ulteriori indicatori trasversali o proposti saranno progressivamente individuati, anche in collaborazione con le Amministrazioni e messi a disposizione tra le funzionalità del sistema

Note integrative.

2.5 - I criteri di formulazione delle previsioni di spesa e i riferimenti legislativi

Le informazioni relative ai **criteri di formulazione delle previsioni della spesa (in breve i criteri)** e ai **principali riferimenti legislativi** devono essere indicate distintamente per ciascuna azione (comprese le azioni "spese di personale del programma"), per **tutti i programmi** del bilancio.

I **principali riferimenti legislativi** sono quelli che indicano i presupposti per la spesa, le finalità della stessa, le modalità di intervento ed eventualmente i parametri che ne determinano la quantificazione.

I **criteri** servono, invece, ad illustrare i principali fattori che determinano l'entità degli stanziamenti presenti in bilancio.

Devono essere forniti con **riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa**. Va tenuto presente che le previsioni di cassa, in conseguenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 93/2016, sono legate alla definizione del cronoprogramma dei pagamenti; l'Amministrazione, a tale proposito, dovrà illustrare nei **criteri** le ragioni delle principali differenze tra previsioni in termini di competenza e di cassa.

Le informazioni devono essere inserite dai referenti dei Centri di responsabilità amministrativa sul portale di Note integrative **in un testo libero** (max 1.000 caratteri) **per ciascuna azione**. Nel testo da inserire si può fare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- norme dalle quali derivano vincoli o limitazioni alla spesa, che autorizzano o dispongono spese; quando si citano le norme è sempre opportuno indicare non soltanto gli estremi ma anche la finalità;
- contratti collettivi di lavoro;
- interventi di riorganizzazione o di riduzione delle spese adottati dall'Amministrazione;
- parametri tecnici utilizzati per effettuare le previsioni (*il numero di beneficiari, i prezzi di mercato di beni o servizi, i tassi di interesse, le quantità di beni o servizi da acquisire, ecc.*);
- processi o procedure amministrative che determinano l'andamento della spesa e, eventualmente, che giustificano la differenza fra competenza e cassa;
- eventuali richieste di aumento delle spese di fabbisogno, rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente, giustificando **sempre le ragioni dell'incremento previsto e illustrandone la richiesta in maniera più dettagliata nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa si siano registrate, nell'anno precedente, significative economie a consuntivo**.

I **criteri** devono, inoltre, essere coerenti con le indicazioni e con i vincoli forniti in merito alle previsioni di spesa per il triennio 2023-2025 esposti al paragrafo 2 della Nota tecnica n. 1.

Nel testo dovrebbero essere evitati i riferimenti:

- al Centro di responsabilità amministrativa e alle strutture amministrative sottostanti (direzioni, uffici, ecc.), in quanto i criteri devono essere riferiti innanzitutto ai **programmi e alle azioni**; le strutture organizzative potranno essere richiamate solo per spiegare meglio, ad esempio, una scelta di allocazione di risorse tra Programmi e azioni pertinenti allo stesso Centro di responsabilità;
- agli obiettivi e agli indicatori, tenuto conto che *i criteri* rispondono, come anticipato, ad un diverso scopo e ci sarebbe il rischio di una sovrapposizione di informazioni con conseguente scarsa leggibilità della Nota integrativa nel suo insieme;
- ai c.d. *macroaggregati di spesa del bilancio* (funzionamento, interventi, ecc.), anche in questo caso per evitare confusione e ridondanza di informazioni. E' necessario limitarsi ad illustrare i criteri per categoria di spesa, che oltretutto sono un tipo di informazione più articolata e dettagliata dei macroaggregati, ai singoli capitoli e ai piani gestionali soprattutto se tali riferimenti sono generalizzati e molto dettagliati; tuttavia il riferimento a singoli capitoli può essere accettato se effettivamente utile per qualificare e illustrare particolari tipi di spesa contenuti all'interno di una categoria (es: particolari fondi).

A supporto dell'indicazione dei criteri di formulazione delle previsioni e dei principali riferimenti legislativi, gli utenti che operano tramite le apposite funzioni sul portale delle Note integrative hanno a disposizione:

- la rappresentazione sintetica aggiornata delle dotazioni finanziarie del triennio (di competenza e di cassa) proveniente dal bilancio a livello di programma/azione/categoria, che è visualizzata nella stessa funzione del portale utilizzata per inserire le informazioni testuali sui criteri di formulazione delle previsioni;
- le dotazioni finanziarie puntuali fino a livello di capitolo e piano gestionale, visualizzabili e esportabili attraverso apposita interrogazione;
- l'elenco delle **autorizzazioni di spesa** presenti in bilancio per missione/programma/azione/capitolo/piano gestionale, visualizzabili e esportabili attraverso apposita interrogazione; queste ultime informazioni possono essere di ausilio all'Amministrazione per indicare i principali riferimenti legislativi della spesa per azione e categoria.

2.6 - La rappresentazione della spesa per programmi e azioni comprensiva della quota di spesa di personale

Come noto, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa (*retribuzioni fisse e continuative e accessorie, contributi*

previdenziali, Irap, buoni pasto) sono iscritte all'interno di un'unica azione denominata «Spese per il personale del programma» (legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1), che ha natura puramente contabile e non rappresenta una specifica finalità di spesa.

Nel DPCM citato (art. 3, comma 2) si stabilisce inoltre che "A scopo conoscitivo, nel Rendiconto generale dello Stato, le spese per il personale del programma di cui al comma 1, sono ripartite tra le relative azioni sulla base degli anni-persona impiegati, rilevati per ciascuna di esse tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009."

Ciò al fine di consentire una rappresentazione più completa delle spese riferibili a ciascuna filiera di politiche o servizi individuata tramite le azioni.

Per completezza informativa la ripartizione delle spese di personale è effettuata anche in sede di bilancio di previsione (DLB e LB).

La gestione delle operazioni, a carico dei referenti del nodo gerarchico, avviene tramite il modulo di contabilità economica analitica del sistema InIt, per le quali si rinvia al paragrafo 2.2 della **Nota Tecnica n. 3**.

Le risorse finanziarie attribuite alle azioni con evidenziata la quota di spese di personale ripartita, sono espone in un'apposita scheda nelle Note integrative, come indicato nel successivo paragrafo.

Per alcuni programmi non sarà necessario effettuare la ripartizione (*programmi che non hanno azioni "spese di personale", oppure programmi che hanno, oltre all'azione "spese di personale", una sola altra azione*).

2.7 - Note integrative al bilancio di previsione – l'articolazione per il DLB 2023-2025

La Nota integrativa si articola, per ciascuna Amministrazione e per quanto riguarda le spese, nelle seguenti parti:

1. il **Quadro di riferimento dell'amministrazione**;
2. il **Piano degli obiettivi** che riporta, per ciascun Programma di spesa:
 - il contenuto (la descrizione) del programma;
 - l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle **azioni** alle quali è correlato ciascuno di essi;
 - le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna **azione**, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione secondo i criteri di cui al paragrafo precedente.
3. una **Scheda degli indicatori per obiettivo**, distinta per programma, che espone:
 - La denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate;
 - gli **Indicatori** associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.), i valori

target per ciascun anno del triennio inseriti dall'Amministrazione e l'eventuale valore di riferimento.

4. una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma", che espone:
 - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa;
 - i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'Amministrazione.
5. una **Scheda che esplicita, per ciascun programma, le informazioni relative alla ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma:
 - le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

3 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023- 2025 per la spesa – Gli attori e il processo di formulazione

3.1 - Il ruolo degli attori coinvolti

Gli **Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV)**, costituiti presso ogni Amministrazione svolgono, come anticipato (cfr. par. 1.2.3), un importante ruolo di coordinamento operativo e di supporto metodologico ai centri di responsabilità amministrativa nelle attività relative alla compilazione della Nota, inseriscono i dati informativi generali relativi all'Amministrazione nel suo complesso (quadro di riferimento), le priorità politiche ed effettuano la validazione finale della Nota, che attesta la conclusione delle operazioni da parte dell'Amministrazione.

La responsabilità dell'inserimento di obiettivi, indicatori, criteri di formulazione delle previsioni e riferimenti legislativi⁷ è attribuita a **ciascun Centro di responsabilità amministrativa (CdR)** delle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge di riforma contabile.

I rappresentanti delle Amministrazioni e degli OIV, forniti di identificativo (*username*) e parola chiave (*password*), accedendo alla apposita area riservata del portale delle Note integrative accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
/e_government/amministrazioni_centrali/note_integrative/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
/e_government/amministrazioni_centrali/note_integrative/index.html) procedono con l'inserimento di tutti i dati necessari per la compilazione delle Note, secondo la suddivisione dei compiti di seguito riportata.

Per le Amministrazioni che ne fanno richiesta e **previa condivisione delle regole e degli standard tecnici con la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio**, è possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati mediante file tipo XML, generati a partire da propri sistemi informatici, in alternativa all'inserimento dei dati tramite funzioni utente sul portale citato. In tale caso, è istituito un apposito profilo utente con il quale è possibile:

- caricare(*upload*) sul portale Note integrative file XML generati da propri sistemi, contenenti **priorità politiche, dati anagrafici di obiettivi e indicatori, valori degli indicatori e i criteri di formulazione delle previsioni;**

⁷ I riferimenti legislativi sono quelli inseriti dalle Amministrazioni insieme ai criteri di formulazione delle previsioni (cfr. par. 2.5). L'elenco delle **autorizzazioni di spesa** presenti in bilancio per missione/programma/azione/capitolo, invece, è presente nel portale e può essere consultato dalle Amministrazioni (cfr par. 2.5)

- esportare (*download*) dal portale Note integrative attraverso file XML le dotazioni finanziarie del bilancio di previsione e altre informazioni utili alla predisposizione della Nota integrativa da mettere a disposizione dei propri sistemi informatici; più in dettaglio, si possono esportare: **dati finanziari, eventuali obiettivi e indicatori trasversali o proposti.**

I criteri di formulazione delle previsioni per ciascuna azione del bilancio e i riferimenti legislativi non inseriti mediante file XML devono, in ogni caso, essere inseriti attraverso le funzioni del portale.

PROFILI UTENTE	FUNZIONI
<p>Utente inseritore Nota integrativa - Centro di responsabilità (CdR)</p>	<p>Inserisce e aggiorna gli obiettivi del Piano degli obiettivi riferiti a ciascun programma e correlati alle azioni (cfr § 2.2, tranne gli eventuali obiettivi trasversali, le cui informazioni sono già precaricate – cfr. § 2.4).</p> <p>Inserisce e aggiorna le informazioni anagrafiche degli indicatori riferiti a ciascun obiettivo – denominazione, descrizione, attributi (cfr. § 2.3), associando eventualmente ai propri obiettivi anche indicatori trasversali precaricati (cfr. § 2.4)</p> <p>Inserisce i valori target degli indicatori per ciascuno dei tre anni (cfr. § 2.3)</p> <p>Inserisce i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi per programma e per azione, con riferimento alle categorie economiche di spesa (cfr. § 2.5)</p> <p>Comunica la Fine attività per i tre anni di previsione</p>
<p>Utente inseritore Nota integrativa – Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV)</p>	<p>Inserisce le Priorità politiche e il Quadro di riferimento dell'amministrazione (cfr. § 2.1)</p> <p>Coordina il processo di compilazione della Nota integrativa, fornendo supporto metodologico ai centri di responsabilità amministrativa, verificando la completezza e correttezza degli inserimenti e garantendo il rispetto del calendario</p> <p>Effettua la validazione finale della la Nota integrativa per l'amministrazione di competenza</p>
<p>Utente Responsabile XML Nota integrativa</p>	<p>Esporta (download) i file contenenti le risorse finanziarie di competenza e di cassa del bilancio di previsione per centro di responsabilità amministrativa, missione/programma/azione/capitolo/piano di gestione con le autorizzazioni legislative, gli eventuali indicatori trasversali o proposti predisposti dalla RGS.</p> <p>Inserisce (upload) i file XML predisposti dall'amministrazione relativi alle priorità politiche, alle informazioni anagrafiche degli obiettivi e degli indicatori e ai valori degli indicatori e ai criteri di formulazione delle previsioni.</p>

3.2 - Il processo e il calendario degli adempimenti

Attività	Dal	al
APERTURA SISTEMA NOTE INTEGRATIVE	11 luglio 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Gli Utenti OIV inseriscono le priorità politiche e il quadro di riferimento dell'amministrazione • gli Utenti Inseritori del CdR: <ul style="list-style-type: none"> ○ inseriscono i dati anagrafici degli obiettivi – denominazione, descrizione, attributi ○ inseriscono gli indicatori da associare ai propri obiettivi, associando eventualmente ai propri obiettivi anche gli indicatori trasversali o proposti precaricati, e i relativi valori target ○ inseriscono i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi per programma/azione con riferimento sulle categorie economiche di spesa ○ comunicano la Fine attività • Gli Utenti Responsabili XML caricano i file relativi alle priorità politiche, ai dati anagrafici degli obiettivi e/o degli indicatori e i criteri di formulazione delle previsioni secondo le scadenze indicate • gli Utenti OIV verificano i dati inseriti dai CdR, predispongono e validano l'intera Nota integrativa <p>In questa fase sul sistema sono a disposizione delle amministrazioni i dati finanziari provvisori del DLB 2023-2025 a legislazione vigente</p>	11 luglio 2022	30 settembre 2022
<p>RGS-IGB provvede a rendere disponibili sul sistema informativo i dati finanziari del DLB 2023-2025, aggiornati con gli effetti della manovra di bilancio. Tale aggiornamento potrà avvenire più volte con cadenza da stabilire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le amministrazioni, con il coordinamento e il supporto degli OIV e in accordo con i referenti di RGS-IGB, sono tenute a prendere visione dei predetti aggiornamenti mediante l'apposita interrogazione sul sistema informativo e valutano 	Data che sarà oggetto di apposito comunicato sul portale	Data che sarà oggetto di apposito comunicato sul portale

Attività	Dal	al
la necessità di apportare eventuali modifiche alle informazioni inserite nelle Note integrative (obiettivi, indicatori, criteri di formulazione delle previsioni). Nel caso, gli OIV provvedano a riaprire le funzioni degli inserimenti, fanno apportare le modifiche necessarie e validano di nuovo la Nota.		
CHIUSURA INDEROGABILE DEL SISTEMA NOTE INTEGRATIVE PER LE AMMINISTRAZIONI		14 ottobre 2022

Oltre alle indicazioni fornite con la presente Nota Tecnica, sul portale *web* delle Note integrative sono a disposizione istruzioni utente più dettagliate per ciascun profilo che illustrano le modalità di accesso e di inserimento dei dati nel portale delle Note integrative al Bilancio di previsione 2023-2025 per le fasi di DLB e LB.

4 - La NOTA INTEGRATIVA ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

L'art. 21, comma 11, lettera a) della legge n. 196/09, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate, oltre a contenere criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente.

Il documento, per le previsioni 2023-2025, sarà predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.

Le previsioni sono esposte ed illustrate con riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata. Tra questi, assumono rilievo i primi due titoli, concernenti rispettivamente le entrate tributarie e quelle extra-tributarie, per i quali vengono illustrati i dati previsionali riferiti alle categorie che li compongono, anche con analisi dettagliate focalizzate sui principali tributi, evidenziando, inoltre, i principali effetti attesi distinti per unità di voto parlamentare.

La Nota integrativa, in linea con quanto introdotto dalle recenti modifiche normative in materia contabile, è articolata illustrando inizialmente le previsioni per il triennio a partire dalla legislazione vigente e contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio, dando successiva evidenza delle integrazioni dovute agli effetti delle disposizioni contenute nella Sezione I del disegno di legge (previsioni integrate), secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge n.196/2009, come modificato dalla legge 4 agosto 2016, n.163.

Assistenza

Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di Note integrative possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

note.integrative@mef.gov.it

indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare

Per l'assistenza tecnica è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: conteco.collaudo@mef.gov.it.